



COPIA

COPIA

COMUNE DI AQUARA

(PROV. DI SALERNO)

REGOLAMENTO E TARIFFARIO

per la distribuzione di acqua potabile

agli utenti.-

IL SINDACO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO CAPO
Dr. Mario Tiso

[Handwritten signature]



APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 94 del 23-8-82

VISTATA E APPROVATA DALLA SEZIONE DI CONTROLLO DI SALERNO

NELLA SEDUTA DEL 29-10-82 VERBALE N° 239.

*Att. n. 18/19/21 (modificata con delibera n. 18 del 30/1/81)
Relativa al preventivo n. 58/PP3 del Consob
Provinciale Pisciardi*

REGOLAMENTO
PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA AGLI UTENTI

CAPO I

MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 1

DESTINAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua è destinata agli usi potabili e di igiene, sia pubblici che privati dei centri abitati.

Quando ve ne sia disponibilità potrà essere pure concessa per usi industriali e, subordinatamente a detti usi, anche per gli altri scopi (aziende agricole ecc).

Le concessioni di cui al comma precedente sono in ogni momento revocabili, come pure possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, senza che ciò possa dare luogo a risarcimento di alcun genere e' per qualsiasi motivo.-





CONCESSIONI DELL'ACQUA

(Le concessioni sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore e vengono accordate - salvo quanto precisato al comma seguente - sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e, occorrendo dalle altre condizioni che caso per caso potranno essere fissate nell'atto di concessione. -)

Per l'accoglimento delle domande di concessione è necessario che gli stabili per i quali l'acqua è richiesta si trovino in posizione tale da ricavare l'acqua in pressione e i richiedenti - se le tubazioni da installare dovessero essere collocate in proprietà privata - provvedano a tutte loro cure e spese ad ottenere i necessari consensi, per iscritto. -

Eccezionalmente possono essere effettuate concessioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica, purché non si tratti di acqua destinata ad uso potabile, eccettuato il caso di erogazione a mezzo di fontanine pubbliche. -

Concessioni a forfait con erogazione a bocca libera sono ammesse solo per le bocche da incendio. -

Le concessioni hanno di norma durata di un anno, salvo i casi di usi temporanei dell'acqua per i quali sono stabiliti prezzi e condizioni particolare di fornitura. -

Le concessioni avranno inizio il giorno di attivazione dell'impianto e scadranno il 31 Dicembre dell'anno successivo. -

La disdetta della concessione dovrà essere fatta tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mancando la disdetta effettuata nei termini e nel modo suddetti, - la concessione si rinnova per un altro anno e così di seguito. -

Non sono ammesse disdette per le concessioni fatte ad uso potabile nelle abitazioni, salvo casi eccezionali giustificati da particolari circostanze da riconoscersi dall'Amministrazione Comunale.--

Art. 3

NORME PER LA CONCESSIONE DELL'ACQUA

Le concessioni sono di norma fatte ai proprietari degli stabili.--

Potranno essere fatti ai fittuari soltanto con consenso legale del proprietario.--

Nel caso di stabili in condominio la concessione viene fatta all'Amministrazione del Condominio, che ne risponde a norma di legge.--

Se la concessione è richiesta solo per una parte di uno stabile in condominio e le altre parti non appartengono ai richiedenti per procedere alla costruzione dell'impianto sarà necessario il consenso degli altri condomini, in quanto così risulti dalle norme di legge sul condominio.-- Questo consenso potrà essere costituito o da una valida dichiarazione dei condomini o da una ordinanza giudiziale.--



Art. 4

DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'ACQUA

Chi intende ottenere una concessione d'acqua deve presentare domanda su apposito modulo rilasciato dall'Amministrazione fornendo le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome e residenza del richiedente;
- b) se è proprietario, usufruttuario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- c) l'ubicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione;
- d) la dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettazione dello stesso.-
- e) consumo trimestrale minimo impegnato, con l'indicazione- se del caso- del numero degli appartamenti costituenti l'edificio.-

La richiesta fatta dall'affittuario deve portare in calce il nulla osta del proprietario per la esecuzione dei lavori.-

A richiesta dell'Amministrazione la domanda dovrà essere accompagnata da un documento idoneo a comprovare la proprietà dell'immobile.-



Art. 5

DIRITTO DI RIFIUTO E DI REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune previo accertamento e parere del proprio Ufficio Tecnico, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione o di subordinarla a particolari prescrizioni.-

Il Comune avrà altresì facoltà - qualunque sia l'uso della acqua di revocare^{im} qualsiasi tempo la concessione fatta o di rifiutare il rinnovo ~~qualora~~ si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, a suo esclusivo insindacabile giudizio, senza che ciò possa dare ~~adito~~ a richiesta di danni da parte del concessionario.

Art. 6

COSTRUZIONE DELLA DERIVAZIONE.

Per ogni domanda l'Amministrazione comunica al richiedente la specifica della spesa forfettaria presuntiva per la costruzione dell'impianto e l'importo dell'eventuale contributo a Fondo perduto sulle condotte stradali e del diritto di attacco su prese precostituite.



Art. 7

La costruzione della derivazione sarà eseguita di norma dal Comune a mezzo del proprio personale, dopo che il richiedente avrà versato la somma richiesta dal Comune e versato il prescritto deposito cauzionale.-

La spesa definitiva sarà accertata in base al consuntivo dei lavori, salvo il caso del rimborso forfettario di cui all'art. precedente.-

Art. 8

Spetta al Comune di determinare il punto di presa dell'impianto, il diametro della derivazione, la caratteristica e l'ubicazione del contatore. Ogni impianto è munito di rubinetto stradale di chiusura la cui manovra è riservata esclusivamente agli agenti dell'Amministrazione.-

Un rubinetto è installato a valle del contatore per gli usi dell'utente.-



Art. 9

PROPRIETÀ DELLE DERIVAZIONI

Le condotte stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a spese degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico appartengono all'Amministrazione, restando all'utente il diritto d'uso per la concessione richiesta.- Sono di proprietà dell'utente le condotte installate nella sua proprietà, purché poste dopo il rubinetto collocato a valle del contatore.-

Art. 10

SPOSTAMENTI- VERIFICHE-MANUTENZIONI DELLE DERIVAZIONI-

Eventuali modifiche e spostamenti degli impianti esistenti, a qualunque causa dovuti, dovranno essere richiesti ed eseguiti con l'osservanza delle norme prescritte per i nuovi impianti (art. 6 e 7).-

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni, manutenzioni occorrenti alla derivazione della presa stradale fino al rubinetto (compreso) posto a valle dell'apparecchio misuratore, sono eseguite esclusivamente dagli agenti dell'Amministrazione.-

La spesa relativa è rimborsata dall'utente in base al consuntivo dei lavori.-



Art. 11

MINIMI DI ABBONAMENTO.

Per ogni concessione l'utente assume l'obbligo di un minimo ~~trimestrale~~ ^{mensile} stabilito nell'atto di concessione, da pagarsi anche quando non venga consumato.

Il minimo consumo ~~trimestrale~~ ^{mensile} deve essere proporzionato all'importanza dello stabile e non può essere ridotto durante la concessione, salvo casi eccezionali a giudizio dell'Amministrazione.

Può essere concesso invece l'aumento dell'impegno di consumo minimo nel corso della concessione con inizio dal 1° giorno del ~~trimestre~~ ^{me}se solare successivo alla richiesta. In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di concessione e provvedere al versamento del deposito cauzionale.

Art. 12

TRAPASSO DELLE CONCESSIONI.

In caso di trasferimento della proprietà servita dalla concessione ad altri proprietari od affittuari, il precedente concessionario resta obbligato verso l'Amministrazione per gli obblighi derivanti dal contratto fino alla scadenza, qualora questi non vengono **assunti dai** nuovi proprietari od affittuari.

Sia il concessionario **che cessa**, sia quello che subentra dovranno darne comunicazione all'Amministrazione per la voltura dell'utente in mancanza l'Amministrazione procede senz'altro a sospendere la fornitura dell'acqua.

Le volture avranno vigore dal 1° giorno del trimestre solare successivo alla richiesta, con l'osservanza delle modalità prescritte per le nuove concessioni.



Art. 13

MODIFICHE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO.

L'Amministrazione, salvo le dovute approvazioni superiori si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente regolamento mediante la sola pubblicazione di avviso all'Albo pretorio del Comune senza obbligo di darne sin golarmente avviso agli utenti.

Qualora l'utente lo richieda per iscritto entro un mese dalla data della pubblicazione suddetta, potrà ottenere la re- ^{uise} ~~trime-~~ voca della concessione con decorrenza dal 1° giorno del ~~trime-~~ ^{uise} ~~trime-~~ ^{uise} successivo, diversamente le nuove tariffe e relativi prezzi o le nuove norme regolamentari si intendono accettati e applicabili di diritto.

La revoca non è ammessa per le concessioni per uso domestico ed igienico.

Art. 14

INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE.

L'Amministrazione, pur provvedendo con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause, non assume nessuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per ^{Responsione} ~~per diminuzioni di~~ ^{Di segno al servizio} ~~pressione nelle condutture~~. L'utente, pertanto, non potrà pretendere risarcimenti di eventuali danni, rimborso di spese o scioglimento del contratto.

La temporanea totale interruzione dell'erogazione non dispensa l'utente dal pagamento del canone dovuto.



Art. 15

RISOLUZIONI DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni si intendono revocate di diritto:

- a) nel caso di cessazione d'industria o di esercizio per fallimento dell'utente;
- b) nel caso di demolizione o distruzione degli immobili.

La concessione si intende, inoltre, revocata allorchando per morosità dell'utente risulti sospesa l'erogazione da oltre sei mesi.

In tal caso l'Amministrazione ha il diritto di riscuotere i canoni fino alla scadenza del contratto.

Art. 16

MANOMISSIONI DEGLI IMPIANTI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da furti la derivazione e gli apparecchi, contatore compreso, costituenti l'impianto. Egli è responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

L'utente risponde civilmente e penalmente verso l'amministrazione per le manomissioni della condotta e dell'apparecchio di misura, per sottrazione dolosa di acqua, per arbitrarie derivazioni ad uso di terzi, anche se fatte dopo l'apparecchio misuratore, per destinazione dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, senza pregiudizio dell'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione e fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla riscossione dei canoni fino al termine della concessione e delle penalità prescritte dall'art. 41 del presente regolamento.



Art. 17

ATINGIMENTO DALLE FONTANE PUBBLICHE.

E' permesso di attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile e domestico.

E', pertanto, vietato:

- a) di attingere acqua alle fontanine a scopo speculativo;
- b) di applicare direttamente alle bocche di erogazione tubi di gomma o di impiegare qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua in locali privati, cisterne, e botti, ecc.
- c) di modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine.



CAPO II
TARIFFA DELL'ACQUA
Art.18

Adeguamento con delibera (no)
di C.C. n. 18 del 30/1/84
Adeguamento con delibera
di C.C. n. 21 del 3-2-1992

PREZZO DELL'ACQUA PER USO DOMESTICO ED ESERCIZI PUBBLICI.

- a) L'impegno contrattuale di consumo per uso potabile domestico è stabilito nel quantitativo da un minimo di litri 200 ad un massimo di litri mille al giorno per ogni concessione corrispondenti a mc.6 fino a 30 fissi mensili.
L'impegno contrattuale minimo per gli edifici comprendenti più appartamenti sarà multiplo del minimo suddetto secondo il numero degli appartamenti.
In tutti gli altri casi di concessioni per uso potabile, per bar, ristoranti, alberghi, locande, panifici, cinematografi, trattorie, esercizi pubblici in genere l'impegno minimo contrattuale è stabilito in litri 350 giornalieri e quello massimo sempre in litri mille giornalieri.
- b) Il prezzo dell'acqua concessa per uso domestico è il seguente:
- 1) per fascia agevolata - ~~mc. 72~~ massimo litri 200 giornalieri - pagabili anche se non consumati..... £. ~~85~~ a mc.
 - 2) per consumi compresi tra litri 200 giornalieri ed il minimo contrattualmente impegnato (comunque non superiore a litri 1.000 giornalieri), pagabili anche se non consumati. £. 120 a mc.
 - 3) per consumi eccedenti e fino a due volte il minimo impegnato..... £. 180 a mc.
 - 4) per consumi oltre ~~xx~~ 2 volte il minimo impegnato.... £. 360 a mc.
- c) I ^{1/2}prezzi sopra indicati sono ridotti del 20% per acqua ad uso potabile concessa ai Comuni, alle Amministrazioni dello Stato ed agli Istituti di Pubblica Beneficenza regolarmente riconosciuti, esclusivamente per gli stabili serventi le finalità delle Amministrazioni degli Istituti e delle opere suddette. Le Amministrazioni e gli Istituti indicati sono esonerati dal versamento di depositi cauzionali.




ART.19

PREZZO DELL'ACQUA PER USO INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

Sono considerate forniture ad uso industriale e commerciale quelle destinate agli opifici che provvedono alla manifattura o trasformazione di materie prime alla produzione di luce, gas, forza motrice, ghiaccio, agli stabilimenti balneari, ai frigoriferi, alle lavanderie, agli stabilimenti portuali, ad opifici industriali di pubbliche Amministrazioni, e quelle altre ritenute tali a giudizio esclusivo dell'Amministrazione con limitazioni e garanzie da stabilirsi caso per caso, nonché ad esercizi commerciali in genere:

- a) il minimo impegnativo per ogni concessione ad uso industriale e commerciale è di mc. uno al giorno.
- b) Il prezzo dell'acqua concessa per gli usi suddetti è stabilito nella seguente misura:
 - 1) per quantitativi contrattualmente impegnati, pagabili anche se non consumati.....£.120 a mc.
 - 2) per consumi eccedenti e fino al doppio del minimo contrattualmente impegnato.....£.180 a mc.
 - 3) per consumi oltre il doppio dell'impegnato.....£.360 a mc.
- c) per le concessioni ad uso industriale e commerciale l'Amministrazione si riserva di inserire nella derivazione, dopo l'~~apparecchio~~ parecchio di misura, un limitatore dell'erogazione in maniera da regolare la massima erogazione in rapporto agli impegnativi contrattuali, a criterio dell'Amministrazione.
- d) per le industrie ed il commercio a carattere stagionale regolarmente riconosciute, l'utente potrà stabilire nel contratto di utenza minimi impegnativi trimestrali di consumo in corrispondenza ai pericoli di maggiore o minore attività della industria, in maniera però che la variante abbia inizio col primo giorno dei trimestri solari.
- e) quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria ed il commercio, è dovuto un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone, in analogia a quanto disposto all'art.18 lett. c).

*Adempimento bene dell'art. 18
del 30/1/1984*



*Procedimento n° 37/83
del Comitato Provinciale Pensi*



BOCCHETTE DI INCENDIO.

a) L'Amministrazione può concedere speciali derivazioni per bocche di incendio da impiantarsi all'interno o all'esterno degli stabili.

b) La domanda di concessione dell'acqua per bocche di incendio da installare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. Successive modifiche o ampliamenti di detto impianto dovranno sempre riportare la preventiva approvazione dei Vigili del Fuoco e dell'Amministrazione.

c) Le derivazioni per bocche da incendio saranno indipendenti da qualsiasi altra derivazione. Da tali derivazioni e dalle bocche da incendio da esse derivate è consentito esclusivamente di attingere acqua per estinzioni di incendi.

d) Le bocche di erogazione saranno suggellate dall'Amministrazione e i suggelli potranno essere rotti solo in caso di incendio, restando l'utente obbligato a darne comunicazione immediata all'Amministrazione che dovrà ripristinarli.

e) Il concessionario d'acqua per bocche da incendio ha l'obbligo di mettere le bocche stesse a disposizione dei Vigili del Fuoco.

f) La verifica del funzionamento delle bocche da incendio a richiesta dell'utente dovrà essere fatta dal personale dell'Amministrazione. Per la verifica l'utente corrisponderà la somma di L. 5000 per ogni bocca da verificare.

g) L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualunque momento le bocche di incendio e gli impianti interni agli stabili dai quali fossero derivate.

h) Il canone annuo per le concessioni per bocche da incendio è stabilito in L. 4.000 per ogni bocca da installare sia x

%

all'interno che all'esterno degli edifici serviti.

Per bocche da incendio in servizio di case di abitazione ospedali, ospizi collegi, Istituti, scuole caserme e carceri, i canoni suddetti sono ridotti del 25%.

i) A garanzia del retto uso delle bocche da incendio l'utente deve versare un deposito cauzionale infruttifero di L.2.000 per ogni bocca. Detto deposito sarà incamerato a titolo di risarcimento di danni in casi di infrazioni, salvo l'applicazione di altre penalità prescritte dal presente regolamento.

Art. 21

USI SPECIALI.

L'amministrazione, ove si manifesti la possibilità, potrà fare concessioni di acqua per altri usi non contemplati nel presente regolamento, con la modalità, condizioni, e prezzi da stabilirsi caso per caso.



CONCESSIONI TEMPORANEE.

a) Per tutte le concessioni che siano fatte in deroga alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, sia per quanto attiene alla struttura tecnica degli attacchi che alla durata delle concessioni e per le concessioni temporanee fatte in derivazione da impianti preesistenti in servizio di altri utenti il prezzo dell'acqua è quello previsto per le concessioni ordinarie aumentato del 50%.

b) I canoni dovuti per le concessioni temporanee dovranno essere corrisposti anticipatamente.

Se la concessione è fatta con distribuzione a luce tassata, dovrà essere versato l'intero canone dovuto per la durata della concessione sulla base dell'impegno contrattuale. Se questa è effettuata con utenza a contatore, dovrà essere versata a titolo di cauzione, in aggiunta al canone corrispondente alla durata della concessione e al consumo impegnato, una somma pari alla metà del canone stesso.

c) Le modalità per ottenere una concessione di cui al presente art. sono le stesse previste per le concessioni ordinarie, salvo che per le concessioni temporanee non è ammesso il rinnovo tacito.

Pertanto, ove non esista specificato atto di rinnovo della concessione, la fornitura dell'acqua sarà soppressa.

d) Per i prelievi occasionali da impianti preesistenti il prezzo dell'acqua è di £. 100 il mc. da pagarsi contestualmente al prelievo.

e) L'Amministrazione potrà stabilire per le concessioni di cui al presente articolo altre condizioni e garanzie, caso per caso.



$$f2 \times 50 = 4.320$$

$$f2 \times 120 = 8.640$$

$$5.100$$

$$18.350 \times 10\% =$$

$$= 2.019,5$$

Art. 23

DEPOSITO CAUZIONALE

Per tutte le utenze normali, sia ad uso potabile che industriale è dovuto la costituzione di un deposito cauzionale di importo pari al canone (importo della fornitura aumentato della quota per manutenzioni impianti) di un anno del consumo massimo contrattuale a titolo di garanzia per tutti gli obblighi nascenti dal presente regolamento.

Il deposito verrà restituito al termine della concessione salvo il suo incameramento, se del caso, fino alla concorrenza del debito risultante per canoni, penali, ecc. fino al momento dell'estinzione del contratto.

mc. 116

$$mc. f2 \times 170 =$$

$$mc. f2 \times 330 =$$

5400



$$\begin{aligned} \text{sup. } f2 \times f &= \\ \text{sup. } f2 \times f &= \end{aligned}$$

costo e manutenzione annuali 5.100

$$\text{tot. } f \text{ -----}$$

debito
contratto

costo diverso mc. 35/anno

Alimento mc. 36 x. =

5.100

+ 9% +

deposito

CAPO III

MODI DI PAGAMENTO - DERIVAZIONI E APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI.



Art. 24

PAGAMENTO DELL'ACQUA ED ACCESSORI.

L'acqua è pagata in ragione del consumo segnato dal contatore, fermo restando in ogni caso l'obbligo del pagamento per l'impegnativo minimo stabilito dal contratto.

La quantità d'acqua consumata in un semestre in meno di quella prevista nell'atto di concessione non può mai essere portata a compensare quella consumata in più in altri semestri.

Le eccedenze dei consumi determinate dalle differenze fra due letture semestrali consecutive, dedotto il consumo impegnato, sono liquidate semestralmente.

L'acqua concessa a luce tassata, modulata da lente idrometrica, è pagata in ragione della quantità richiesta e stabilita nell'atto di concessione.

Art. 25

Pagamenti

L'Amministrazione provvederà ad inviare, possibilmente ogni sei mesi, agli utenti regolare fattura dell'acqua consumata e delle quote fisse su apposito stampato già predisposto per il pagamento direttamente presso la Tesoreria Comunale, Sassa Rurale ed Artigiana di Aquara.

Il pagamento deve avvenire entro quindici giorni dalla data di emissione della fattura.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti per nuove concessioni, o per aumenti del minimo consumo garantito o inerenti ai trapassi, dovuti per la frazione dell'anno nel quale siano effettuate, dovranno aver luogo direttamente alla Tesoreria Comunale.

In caso di ritardo dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, è dovuta una penale nella misura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

La morosità dà, inoltre, diritto all'Amministrazione di sospendere la fornitura dell'acqua senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, né tale sospensione esonera comunque l'utente dall'obbligo dei pagamenti dovuti fin dalla scadenza dell'atto di concessione, salvo i casi di rescissione di cui all'art. 15.

L'utente moroso non potrà in nessun caso pretendere risarcimento di danni per la sospensione della fornitura dell'acqua.

Per il ripristino della fornitura dell'acqua l'utente dovrà corrispondere; oltre le somme arretrate e le penalità ed interessi di mora, le spese occorrenti per la sospensione e la riattivazione dell'im-

pianto nella misura fissa di £. 5.000.

Il pagamento della somma dovuta dagli utenti per la costruzione o il rinnovo delle derivazioni (dalla presa stradale fino al rubinetto a valle del contatore) può a richiesta dell'utente, essere effettuato ratealmente, fino a sei rate, senza corresponsione di interessi.

Art. 26

DERIVAZIONI + CONTATORI

Il tipo e la caratteristica dei tubi e dei rubinetti per le derivazioni nonché degli impianti degli apparecchi di misura sono stabiliti dall'Amministrazione in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

L'Amministrazione ha la facoltà di cambiare gli apparecchi ~~di cui~~ ^{lo} quando ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavviso o di giustificazione qualsiasi.

Le derivazioni e gli apparecchi di misura appartengono all'Amministrazione e gli utenti ne sono i consegnatari e sono, pertanto, responsabili di qualunque manomissione ad esso arrecata anche da terzi, da ignoti o per cause accidentali, assumendone di conseguenza l'onere della sostituzione o riparazione, se necessarie.

Le quote fisse di noia e manutenzione degli impianti (dalla presa stradale fino al rubinetto a valle del contatore) sono le seguenti:

- per impegni minimi contrattuali

		mc/mese	450	£/mese per utenza			
- fino a	100	"	750	"	"	"	"
da	101 a 500	"	2.000	"	"	"	"
da	501 a 1500	"	4.000	"	"	"	"
oltre	1500	"					

Art. 27

UBICAZIONE DEI CONTATORI - OBBLIGHI DEGLI UTENTI

I contatori sono di norma situati in luogo di facile accesso al personale dell'acquedotto, e cioè nell'atrio di accesso degli stabili o in altro locale al pianterreno o scantinato ritenuto idoneo dall'Amministrazione, in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio, o al confine della proprietà dell'utente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente qualora per lavori eseguiti dall'utente il contatore venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio.

I contatori sono custoditi in apposita nicchia costruita a spese dell'utente, munita di apposito sportello di chiusura, ~~la cui chiave è tenuta dal personale del Comune.~~ Per i suoi bisogni l'utente può ottenere dall'Amministrazione una chiave, ma gli agenti dell'acquedotto dovranno sempre poter fare una diretta e constatazione del contatore, ~~anche senza l'intervento dell'utente.~~ *deve ammetterlo alle verifiche*

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico apposto dall'Amministrazione.

L'effrazione o alterazione dei suggelli o qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della concessione.

Spetta, inoltre, all'utente di proteggere dal gelo o dalle manomissioni il contatore e le parti dell'impianto ricadenti nella sua proprietà, restando egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Dei guasti che comunque si verificassero al contatore l'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Amministrazione per i necessari interventi.



Art. 28

La messa in opera del contatore dovrà risultare dal verbale sottoscritto dall'utente nel quale saranno menzionati il tipo, la caratteristica, il numero di matricola dell'apparecchio ed il consumo da esso registrato.

Del pari all'atto della rimozione e della sostituzione dei contatori sono redatti verbali contenenti i dati suddetti, e le eventuali irregolarità riscontrate.

I verbali sono firmati dall'utente e dall'agente incaricato dall'Amministrazione. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni.



[Handwritten signature]

LETTURA DEI CONTATORI - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

La lettura dei contatori viene normalmente eseguita alla fine di ogni semestre solare. Potrà essere fatta pochi giorni prima o dopo la scadenza semestrale senza che l'utente possa avanzare reclami o risarcimenti di danni.

Qualora l'agente incaricato dell'accertamento dei consumi non possa effettuare la lettura del contatore per assenza dell'utente, verrà lasciato all'utente una cartolina sulla quale egli potrà indicare la lettura del contatore da lui stesso effettuata.

Detta cartolina dovrà essere restituita all'Amministrazione entro tre giorni dal rilascio, affinché di essa possa tenersi conto nei computi.

Per gli impianti per uso portatile, con impegno fisso semestrale, l'intervallo fra due letture agli effetti dell'accertamento dei consumi può variare di cinque giorni in più o in meno. Oltre tale tolleranza l'accertamento dei consumi sarà fatto in base all'impegnativo giornaliero corrispondente all'impegnativo semestrale fisso al numero totale dei giorni compresi tra due letture dei contatori.

* Qualora per causa dell'utente non sia stata possibile eseguire direttamente due letture semestrali consecutive, l'Amministrazione può disporre la chiusura della presa dell'impianto che sarà riaperta solo dopo effettuata la lettura diretta e versato dall'utente l'importo fissato di cui al penultimo comma dell'art. 24 per la riattivazione dell'impianto.*

In questo caso, ai fini della determinazione dell'importo suppletivo eventualmente dovuto dall'utente, dal consumo ricavato si toglieranno tanti minimi quante sono le letture omesse.

Sulle eventuali eccedenze sarà applicata la relativa tariffa.



Art. 30

IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI

Qualora si riscontri irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento nei quali il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni possibilità di riferimento ai consumi come innanzi stabiliti, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti insindacabili dell'Amministrazione.

Art. 31

Quando un utente ritenga erronee le dichiarazioni del contatore, l'Amministrazione, dietro richiesta scritta dall'utente, accompagnata da un deposito di L. 1.200, dispone le necessarie verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato, oltre i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, l'Amministrazione dispone il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente ai due trimestri precedenti a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se, invece, la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, il deposito suddetto viene incamerato dall'Amministrazione.

Per gli impianti a luce tassata modulati da lente idrometrica il predetto limite di tolleranza è del 10% quando la verifica sia compiuta nel periodo di massimi carichi idrodinamici.



PRELEVAMENTI IRREGOLARI.

Ogni prelievo di acqua al di fuori delle bocche di erogazione installate in base a regolare concessione e delle pubbliche fontanine, nei limiti stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento, è vietato e considerato in malafede agli effetti penali.



NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 33

L'impianto di distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata è eseguito a spesa e a cura dell'utente.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualunque momento a mezzo dei propri agenti la regolarità della costruzione e dell'esercizio di tali impianti e di ordinare le modifiche che ritenesse necessarie sia dal lato tecnico che da quello igienico, sotto pena della revoca della concessione.

Nella costruzione di tali impianti dovranno esservarsi le norme fondamentali di seguito specificate.

Art

Art. 34

Le condotte condutture interrate all'esterno degli stabili, su aree scoperte, dovranno essere a profondità non inferiore ad un metro del piano del suolo e a sufficiente distanza dai tubi o canali di fognatura e a quota ad essi superiore.

Le tubazioni posate nell'interno degli stabili dovranno essere posate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, a sufficiente distanza da superfici riscaldate e da camini e non essere esposte a temperatura eccessiva.

In queste tubazioni è vietato l'inserimento di rubinetti a maschio di tipo tale che possa dar luogo a forti colpi di ariete.

Eventuali attraversamenti di canali o condotte ed opere accessorie di fognature devono effettuarsi possibilmente ad angolo retto e sempre con tubi protettori e non avere giunti almeno 1 metro prima e dopo l'attraversamento.



Art. 35

E' vietato collegare direttamente le condutture dell'acqua potabile con ~~gli~~ impianti od apparecchi contenenti acqua calda, vapori, acque non potabili o di altri acquedotti'.

E' parimenti vietato collegare le tubazioni dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per lastrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggianti'.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero visibile al di sopra del massimo livello dei recipienti ricevitori'.

Art. 36

E' Vietato l'inserimento di pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali per il pompaggio dell'acqua all'interno degli edifici'.

Deve essere rigorosamente impedito il ritorno in rete dell'acqua contenuta nei serbatoi che fossero annessi agli impianti di pompaggio.

Art. 37

E' vietata l'installazione di serbatoi per la raccolta e la distribuzione dell'acqua d'uso potabile'. L'impianto di serbatoio per altri usi dell'acqua deve essere fatto in modo che non sia possibile all'acqua il ritorno nei tubi adduttori'.

Art. 38

Ogni utente dovrà curare la buona manutenzione degli impianti interni e degli apparecchi'. Nessun abbasso sulza consumo dell'acqua sarà ammesso per eventuali perdite dopo il conduttore, da qualunque causa prodotta'.



Art. 39

Ogni concessione di acqua, per qualunque uso, è subordinata all'accertamento da parte dell'Amministrazione che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognatura o con altro sistema ritenuto idoneo all'Ufficio di Igiene.

L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi ed altri inconvenienti.

Quando gli stabili ~~stabili~~ serviti dagli impianti d'acqua sono situati in strade provviste di fognature le acque di scarico dovranno essere immesse nella fogna stradale.



VIGILANZA - INFRAZIONI



Art. 40

VIGILANZA TECNICA.

Il Comune ha pieno diritto di ispezionare a mezzo dei suoi agenti muniti di tessere di riconoscimento personale, rilasciate dall'Amministrazione, tutti gli impianti ad apparecchi di qualsiasi tipo destinati alla distribuzione ed alla misurazione dell'acqua entro la proprietà privata, allo scopo di assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione od ostacolo, l'agente incaricato provvederà a verbalizzare il fatto nei modi dovuti. In conseguenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche siano state eseguite e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi ~~per~~ o riduzione del canone da parte dell'utente.

Art. 41

VIGILANZA IGIENICA.

L'Ufficiale Sanitario esercita sul servizio dell'acquedotto la sorveglianza concessagli dalle disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Art. 42

INFRAZIONI

La mancata osservanza delle norme e delle condizioni del presente regolamento dà diritto all'Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da L. 10.000 a L. 100.000 da applicarsi dall'Amministrazione senza l'intervento del Magistrato; oltre al rimborso di spese e danni eventuali.

Nei casi di frode, oltre l'azione penale e civile contro l'utente l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione con le conseguenze dell'art. 16.

Le infrazioni alle norme del regolamento sono constatate dagli agenti dell'Amministrazione con verbali di cui una copia è consegnata all'utente.

Art. 43

Per ogni controversia dipendente da violazioni, applica-
zione ed interpretazione del presente regolamento il Foro compe-
tente è quello di Salerno.-

